

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE NONCHÉ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE BOBINE DI FIBRA, TRASFERIMENTO DA SEDE DI LAVIS A NUOVA SEDE INTERPORTO E SMALTIMENTO BOBINE VUOTE.

Affidamento del Servizio.

CODICE CIG: Z8D22FDFA1

Premesso che:

Si rende necessario liberare, entro il 31 marzo 2018, il magazzino ubicato a Lavis in via G. Di Vittorio 10 in quanto la Società Patrimonio del Trentino, proprietaria dell'immobile, ha appaltato i lavori di ristrutturazione ed è prevista la consegna del cantiere entro il 1 aprile 2018.

Come richiesto dai sindaci dell'azienda nel corso della verifica annuale di fine anno dei magazzini è necessario produrre un puntuale inventario delle bobine depositate presso il magazzino di Lavis.

Valutato che il valore presunto della spesa per il servizio de quo ammonta ad un massimale di **Euro € 20.000,00.= (ventimila/00)** al netto degli oneri fiscali di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui “ *dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*”;

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza del servizio *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda il servizio richiesto non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che la riguarda, esiste la relativa categoria merceologica, ma non il servizio con le caratteristiche ricercate per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante MEPAT.

Ritenuto pertanto di dover procedere con la richiesta di offerta a più fornitori, per svolgere tali attività sono state contattate due ditte specializzate nella movimentazione e inventariazione di bobine di fibra ottica e nello specifico la ditta Sensi s.r.l con sede a Trento e la ditta Costruzioni Elettriche Giovanella con sede a Cembra;

Visto che la società Costruzioni Elettriche Giovanella è stata l'unica a dare riscontro favorevole garantendo di portare a termine le attività previste entro il 31 marzo 2018, termine ultimo per la riconsegna del magazzino.

Visto che con MDS 103/2018 viene certificato l'affidamento alla società **COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L. – Località Predole, 11 – 38034 – Cembra Lisignago (TN), P.IVA n. 01817620220** e il prezzo offerto risulta congruo.

Ritenuti pertanto presenti i presupposti di legittimità per procedere all'Affido diretto all'operatore economico **COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.**

Verificato che sono state parzialmente avviate le verifiche in merito al possesso in capo all'Affidatario dei requisiti generali di cui all'art **80 del decreto legislativo n. 50 del 2016** e data l'urgenza di procedere all'esecuzione delle attività, il contratto viene sottoscritto con clausola risolutiva dell'efficacia nell'eventualità di accertate irregolarità in capo all'Impresa Affidataria.

Vista l'offerta presentata da **COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.** di data 08/03/2018 allegata all' mds 103/2018, in cui viene quantificato l'impegno economico pari ad Euro 20.000,00.

Valutato che l'offerta risulta congrua ed economica per l'azienda e quindi si ritiene di non chiedere la fideiussione definitiva.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL PRESIDENTE

Vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*.

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

Visto il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 *decreto correttivo al codice dei contratti;*

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Viste le norme del codice civile;

Visti gli atti citati in premessa;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società **COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L. – Località Predole n. 11 – 38034 – Cembra Lisignago (TN), P.IVA n. 01817620220** il servizio di inventariazione delle bobine di fibra, di trasferimento a nuovo magazzino e smaltimento bobine vuote come individuati nell'allegato Elenco Voci di Spesa all'MDS 103/2018 per un corrispettivo massimo pari ad € **20.000,00.= (ventimila/00)** + IVA di legge di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale.
2. di autorizzare l'affidamento del servizio allegato alla presente.
3. di stabilire che il contratto di cui al precedente punto 3 sarà sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in ipotesi di irregolarità all'esito delle verifiche inoltrate agli Enti competenti.
4. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG. Z8D22FDFA1**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
5. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Società Trasparente” nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

TRENTINO NETWORK S.r.l.

Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile

ALZ/AM/sd - 5.1-2018/60